



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione 1^ Civile

Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente rel
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere
dott. Sonia Porreca	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **2144/2012 R.G. A.C.** posta in decisione all'udienza del 13/12/2013 sulle conclusioni ivi precisate,

promossa da

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore in carica, in giudizio legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4 è per legge domiciliato

Appellante

contro

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nata in Congo il 2 febbraio 1980, rappresentata e difesa - in virtù de poteri conferiti con procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv.to Gian Andrea Ronchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, Via del Carro n. 4

Appellato

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Esposizione delle ragioni in fatto e diritto

(art.132 c.p.c. modif. ex art.45 c.17 L.18.6.2009 n.69)

Con Provvedimento del 17/1/2012 il Questore di Bologna rifiutava a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciatole per motivi famigliari, in quanto coniuge di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~. Il motivo principale consisteva nella sopravvenuta mancanza del requisito di cui all'art. 29 c. 3 lett. b) del reddito minimo annuo di legge.



L'Amministrazione aveva infatti accertato:

tramite INPS il 14/9/2011 e il 16/1/2012, che ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ non produceva reddito dal 31/3/2008, mentre ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ aveva prodotto reddito pari a Euro 3388 nel 2010 e 2304 nel 2011, laddove tenuto conto della composizione del nucleo familiare (i due coniugi e i quattro figli di età inferiore ai 14 anni), il reddito annuo necessario per l'ingresso avrebbe dovuto essere di almeno Euro 13374,25 per l'anno 2010 e Euro 13574,85 per il 2011.

Il I giudice accoglieva il reclamo ritenendo sanata la situazione di insufficienza reddituale. Infatti se all'epoca di presentazione della domanda di rinnovo, i redditi percepiti non raggiungevano i limiti di legge, la situazione al momento della decisione si era modificata per sopravvenuti elementi che autorizzavano a ritenere la ricorrenza dei presupposti di legge. Tali elementi erano contenuti nelle dichiarazioni in udienza del parroco di Tolè, stando al quale la famiglia poteva disporre dei seguenti ulteriori cespiti attivi: da un lato un alloggio goduto grazie a comodato gratuito, rilevante economicamente sotto il profilo del risparmio di spesa, dall'altro la disponibilità, come da dichiarazione del 10/2/2012, da parte di una azienda di Casalecchio (Divisione servizi soc. coop.) alla assunzione di MUSUASUA Nzongola alla sola condizione che fosse "regolarizzato".

Il criterio giuridico utilizzato dal Tribunale era quello enunciato in legittimità (si veda Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 10/02/2004) della stabilità "relativa" quindi sussistente al momento della richiesta di cui all'art. 28 c. 1 T.U., restando impregiudicata la possibilità che, in prosieguo, venga a mancare anche se eventuali prodromi fossero già sussistenti al momento: e così per l'alloggio che fosse fruito a titolo di comodato, per il lavoro che fosse a tempo determinato.

Avverso detta decisione data dal Tribunale di Bologna con ordinanza nel proc.5250/2012 depositata il 14/8/2012, comunicata il giorno stesso, con citazione notificata il 3/10/2012 ha proposto appello il Ministero dell'interno chiedendo che in accoglimento dell'appello, e conseguente totale riforma dell'ordinanza impugnata, venga rigettato il ricorso per ricongiungimento familiare. Vinte le spese.

Si è costituita ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ resistendo e, in conclusione, chiedendo che l'appello venga respinto, con integrale conferma



dell'impugnata sentenza ovvero, in subordine, l'accertamento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sussistendone tutti i requisiti di legge e, conseguentemente l'annullamento del decreto Prot. n. 16/II Sez. Cat. A12/Imm/ZA del 17/1/2012 della Questura di Bologna così ordinandole il rilascio, senza indugio, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore previa ammissione al gratuito patrocinio ex art. 30, comma 6, T.U.I. anche per il presente grado di giudizio.

Il P.M. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

Alla I udienza del 29/1/2013 la difesa della appellata chiedeva termine per ulteriori difese. Si giungeva infine alla udienza del 22/11/2013, ove compariva la sola Avvocatura chiedendo nuovo rinvio per esaminare la dichiarazione di rinuncia agli atti fatta pervenire dalla difesa di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ depositata in cancelleria il 30/10/2013

del seguente tenore: "Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio e resta in attesa della notificazione della dichiarazione di accettazione".

Alla nuova udienza del 13/12/2013 nessuno compariva per ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ mentre la Avvocatura dichiarava la non accettazione e concludeva.

Lamenta l'Amministrazione che il I giudice abbia ritenuto sanata l'insufficienza reddituale esistente al momento della presentazione della domanda, sulla scorta di due elementi inutilizzabili e infondati.

La disponibilità dell'alloggio è il frutto di interventi di sostegno all'economia familiare, laddove il requisito reddituale è posto proprio per evitare l'inserimento, nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e aventi diritto delle prestazioni sociali, di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e, soprattutto finiscano per gravare sull'erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti (Consiglio di Stato Sz. VI n.1283/2010).

La disponibilità alla assunzione di una imprecisata azienda è argomento la cui rilevanza è riservata al Tribunale amministrativo investito del diniego di rinnovo per il coniuge ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e comunque non è idonea a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attività lavorativa, occorrendo invece il perfezionamento del rapporto di lavoro attraverso la sottoscrizione di un contratto di soggiorno, attualmente



sostituito dal modello "Unico" circolare Ministero del Lavoro del 28/11/2011 n.4773

Sottolinea inoltre l'Amministrazione che il Questore di Bologna, con decreto emesso il 27/1/2012, notificato il 31/1/2012, aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato attesa occupazione a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e che avverso tale provvedimento l'interessato aveva proposto in data 27/4/2012 ricorso n. 410/2012 RG. innanzi al T.A.R. Emilia Romagna di Bologna, tuttora pendente, non essendo stata presentata ancora l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, con possibilità di espulsione stante l'attuale improcedibilità della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 4, c.p.a.. Ne conseguirebbe che siccome ai sensi dell'art. 30, c. 3, D.Lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare ex art. 29 T.U.I. ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo, la posizione del familiare ricongiunto è strettamente legata alla persistenza dei requisiti che hanno permesso, a colui che ne ha fatto richiesta, il ricongiungimento. Quindi, non essendo il marito della straniera in possesso dei requisiti necessari per il regolare soggiorno in Italia, primo fra tutti il possesso di un valido titolo di soggiorno, legittimamente L'Ufficio respingeva l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia alla straniera.

L'appello è fondato e deve essere accolto. Infatti sia pure applicando il criterio della stabilità relativa, la situazione di insufficienza reddituale non può dirsi sanata grazie a due elementi comunque non misurabili quali un risparmio di spesa (che comunque non può essere considerato reddito) e l'aspettativa di una assunzione, divenendo altrimenti impossibile la verifica puntuale dell'avvenuto superamento del limite minimo previsto dalla norma per la capacità di reddito.

Sulla subordinata domanda di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro a altro titolo, vuoi per motivi famigliari vuoi per motivi umanitari in considerazione del numeroso nucleo familiare, della correttezza nelle condotte tenuta durante l'intero periodo del soggiorno e dell'inserimento dei figli nel tessuto sociale, la Corte conclude nel senso della infondatezza, poiché



